



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE PENALE
SENTENZA

N. 2413/2021 R.G. App.
nel procedimento a carico di
GIUSTINI Emanuele più altri 5
imputati
come in atti

Omissis

DISPOSITIVO

Visto l'art. 605, 592 c.p.p.

In parziale riforma della sentenza emessa in data 19/3/2021 dal Tribunale di Vicenza, appellata:

- dalla Procura della Repubblica di Vicenza;
- dagli imputati GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, ZONIN Giovanni, PIAZZETTA Andrea, ZIGLIOTTO Giuseppe;
- dalla Banca Popolare di Vicenza in L.C.A., dichiarata responsabile degli illeciti amministrativi dipendenti da reato alla stessa ascritti ai sensi del D.lvo 231/2001;
- dalle parti civili BIZZOTTO Cesare; CRESTANI Laura e CORRÀ Antonio; ADRIANI Andrea, ADRIANI Luca, ADRIANI Mariangela, ZOCHE Lidia, CARRETTA Mirko; PASIN Laura e PASIN Giovanni; VALMORBIDA Giovanni, ROSA Elvira e VALMORBIDA Denis, statuisce nei seguenti termini:

1) quanto a ZONIN Giovanni, ravvisato, quanto all'ipotesi di aggio, un unico reato per ciascuna annualità di riferimento, dichiara non doversi procedere nei confronti del predetto imputato in ordine ai reati a lui ascritti al capo A1), limitatamente ai reati perfezionatisi fino al 2014, nonché ai reati di cui ai capi I) e L), per essere gli stessi estinti per prescrizione; ritenuta, inoltre, quanto ai reati di cui ai capi B1) e M1), la sola ipotesi di cui all'art. 2638 comma 2 c.c., riduce la pena inflitta all'imputato ad anni 3 e mesi 11 di reclusione;

- 2) quanto a PIAZZETTA Andrea, ravvisato, quanto all'ipotesi di aggrottaggio, un unico reato per ciascuna annualità di riferimento, dichiara non doversi procedere nei confronti del predetto imputato in ordine ai reati a lui ascritti al capo A1), limitatamente ai reati perfezionatisi fino al 2014, nonché ai reati di cui ai capi I) e L), per essere gli stessi estinti per prescrizione; ritenuta, inoltre, quanto ai reati di cui ai capi B1) e M1), la sola ipotesi di cui all'art. 2638 comma 2 c.c., riduce la pena inflitta all'imputato ad anni 3 e mesi 11 di reclusione;
- 3) quanto a MARIN Paolo, assolve l'imputato dai reati di cui ai capi I) ed L), nonché dai reati ascrittigli ai capi H1) e M1), limitatamente alle condotte ascrittegli come successive al 18/12/2014, per non aver commesso il fatto; ravvisato, quanto all'ipotesi di aggrottaggio, un unico reato per ciascuna annualità di riferimento, dichiara non doversi procedere nei confronti del predetto imputato in ordine ai reati a lui ascritti al capo A1), limitatamente ai reati perfezionatisi fino al 2014, per essere gli stessi estinti per prescrizione; ritenuta, inoltre, quanto ai reati di cui ai capi B1) e M1), la sola ipotesi di cui all'art. 2638 comma 2 c.c., riduce e **ridetermina** la pena inflitta **all'imputato** ad anni 3 mesi 4 e giorni 15 di reclusione;
- 4) quanto a GIUSTINI Emanuele, ravvisato, quanto all'ipotesi di aggrottaggio, un unico reato per ciascuna annualità di riferimento, dichiara non doversi procedere nei confronti del predetto imputato in ordine ai reati a lui ascritti al capo A1), limitatamente ai reati perfezionatisi fino al 2014, nonché ai reati di cui ai capi I) e L), per essere gli stessi estinti per prescrizione; ritenuta, inoltre, quanto ai reati di cui ai capi B1) e M1), la sola ipotesi di cui all'art. 2638 comma 2 c.c. e riconosciute le attenuanti generiche in regime di prevalenza, riduce la pena inflitta all'imputato ad anni 2 mesi 7 e giorni 15 di reclusione;
- 5) quanto a PELLEGRINI Massimiliano, in accoglimento dell'appello proposto dalla Procura della Repubblica e dalle parti civili rappresentate dagli avvocati CUSINATO, DAL SANTO e FANTINI, ravvisato, quanto all'ipotesi di aggrottaggio, un unico reato per ciascuna annualità di riferimento, dichiara non doversi procedere nei confronti del predetto imputato in ordine ai reati a lui ascritti al capo A1), limitatamente ai reati perfezionatisi fino al 2014, nonché ai reati di cui ai capi I) e L), per essere gli stessi estinti per prescrizione; dichiara l'imputato responsabile dei residui reati ascrittigli e ritenuta, inoltre, quanto ai reati di cui ai capi B1) e M1), la sola ipotesi di cui all'art. 2638 comma 2 c.c., riconosciute le attenuanti generiche in regime di equivalenza e unificati, infine, i predetti reati sotto il vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di anni 3 e mesi 11 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

Rigetta l'appello della Procura della Repubblica nei confronti di ZIGLIOTTO Giuseppe nonché l'appello proposto avverso la sentenza di primo grado dal medesimo imputato che condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio.

Revoca le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici nei confronti degli imputati MARIN e GIUSTINI.

Revoca la confisca per equivalente disposta ai sensi dell'art. 2641 comma II c.c. nei confronti degli imputati per l'intero suo importo pari ad € 963.000.000.

In parziale accoglimento dell'appello dall'ente Banca Popolare di Vicenza in Lca riduce ad euro 207.900 la sanzione pecuniaria nei confronti del predetto ente quale responsabile degli illeciti amministrativi dipendenti da reato allo stesso ascritti ai sensi del D.lvo n. 231/2001, ritenuta l'unitarietà delle ipotesi di agiotaggio.

Revoca la provvisoria disposta in favore di Banca d'Italia e Consob.

Rigetta l'appello proposto da BIZZOTTO Cesare e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali

Visto l'art. 130 c.p.p., dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza di primo grado nella parte in cui condanna gli imputati al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese di assistenza e difesa in favore della parte civile BIZZOTTO Cesare.

Revoca nei confronti di ZONIN Giovanni e GIUSTINI Emanuele la condanna al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese di assistenza e difesa di parte civile disposta in favore delle parti civili ABC Immobiliare s.r.l., Bufacchi Sandro e Torzilli Mauro, rappresentate dall'avv. MORRONE Gianni.

Condanna gli imputati in solido tra loro al pagamento delle spese di assistenza e difesa delle parti civili liquidate come da documento allegato al dispositivo nonché come di seguito specificato:

- in favore di Banca d'Italia, la somma a titolo euro 5670 a titolo di onorari, oltre al rimborso spese generali (15%) iva e cpa come per legge;
- in favore di Consob, la somma a titolo euro 3150 a titolo di onorari, oltre al rimborso spese generali (15%) iva e cpa come per legge;
- in favore delle parti civili rappresentate dall'avv. CUSINATO, la somma di euro 3510, a titolo di onorari, oltre al rimborso spese generali (15%) iva e cpa come per legge;
- in favore delle parti civili rappresentate dall'avv. DAL SANTO, la somma di euro 2970 a titolo di onorari, oltre al rimborso spese generali (15%) iva e cpa come per legge;
- in favore delle parti civili rappresentate dall'avv. FANTINI, la somma di euro 3780,00 a titolo di onorari, oltre al rimborso spese generali (15%) iva e cpa come per legge.

Dispone il pagamento in favore dello Stato delle spese di costituzione e patrocinio della parte civile Cittadinanzattiva ONLUS, che liquida nella misura di euro 1800 oltre al rimborso spese generali (15%), Iva e cpa come per legge.

Conferma nel resto.

Letto l'art. 544 comma III c.p.p. indica il termine di gg. 90 per il deposito della motivazione.

Venezia 10/10/2022

Il Presidente

Francesco Giuliano